Civile Ord. Sez. 5 Num. 28049 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data pubblicazione: 29/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18708/2020 R.G. proposto da:

Riscossioni Sicilia Spa già Serit Sicilia Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Di Stefani unitamente all'avv. Accursio Gallo

-ricorrente-

contro

Venezia Vincenzo

-intimato-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Sicilia, n. 6035/2019 depositata il 22/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2026 dal Consigliere Angelo Matteo Socci.

FATTI DI CAUSA

1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, annullava l'iscrizione ipotecaria impugnata;

2. ricorre per cassazione Riscossioni Sicilia Spa, già Serit Sicilia Spa, con quattro motivi;

3. il contribuente è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato nel primo motivo, pregiudiziale, con assorbimento degli ulteriori motivi; la sentenza deve essere cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve decidersi nel merito con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente; seguono le spese, per tutti e tre i gradi del giudizio, a carico del contribuente (spese del merito già ridotte del 20 % per difesa tramite funzionario).

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 21, primo comma, d. lgs. 546 del 1992, e dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Sin dalla iniziale costituzione in giudizio la Riscossione Sicilia s.p.a. aveva eccepito la tardività del ricorso introduttivo, peraltro rilevabile anche d'ufficio. Risulta impugnata l'iscrizione ipotecaria per cartelle non pagate (per complessivi euro 15.771,45) notificata con raccomandata spedita il 4 maggio 2009, con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza; il ricorso introduttivo è stato proposto il 16 gennaio 2012 in violazione dell'art. 21, primo comma, d. lgs. 546 del 1992 (sessanta giorni). La decisione di primo grado non aveva affrontato la questione avendo rigettato nel merito il ricorso; tuttavia, la sentenza di secondo grado, di accoglimento del ricorso introduttivo, doveva necessariamente decidere sulla eccepita tardività del ricorso originario («Il giudice che rigetti il ricorso del contribuente, esaminando le contestazioni sostanziali ivi dedotte, non può ritenere assorbite le censure di contenuto formale, atteso che la reiezione dell'impugnazione - a differenza del caso di accoglimento nel merito

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del ricorso - osta alla possibilità di ritenere sussistente una pronuncia implicita sulle contestazioni non esaminate, così determinando la sussistenza del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.», Cass. Sez. 5, 30/06/2026, n. 22495, Rv. 679423 - 01).

La questione è, inoltre, rilevabile d'ufficio in quanto 'fondante' («In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata» Cass. Sez. U, 29/08/2025, n. 24172, Rv. 675787 - 01)

L'omessa pronuncia risulta palese, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata deve cassarsi con la decisione nel merito da parte di questa Corte di legittimità, di inammissibilità, per tardività, del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e dichiara inammissibile l'originario ricorso del contribuente;

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, che liquida: - per il primo grado in € 2.000,00: - per il secondo grado in € 2.100,00; - per il giudizio di legittimità in € 2.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/10/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale